

*Inammissibile l'appello del curatore avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro*

Cass. Penale, sez. II, sentenza n. 45519 del 27 ottobre 2015. Pres. Esposito. Est. Alma.

**Confisca ex L.306/1992 – Su bene di proprietà di società fallita – Rigetto di istanza di dissequestro – Appello del curatore – Difetto di legittimazione – Sussiste**

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.11170 del 25/9/2014, dep.17/3/2015) secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro non può che essere esteso anche con riguardo alla mancata legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro. [Fattispecie in materia di confisca ex L. n.306/1992.]

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -  
Dott. ALMA Marco Mar - rel. Consigliere -

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 28/4/2015, a seguito di giudizio di appello ex art. 322 - bis c.p.p., il Tribunale di Perugia ha rigettato il gravame proposto dalla curatela nell'interesse di Fallimento Giardino S.r.l. avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia in data 7/5/2012 di rigetto di istanza di revoca di sequestro.

Questa in sintesi la vicenda procedimentale:

- a) con istanza depositata in data 13/2/2013 la curatela della società Fallimento Giardino S.r.l. chiedeva al Giudice per le indagini preliminari la restituzione di un immobile sito in (OMISSIS), già adibito ad albergo e di proprietà della società fallita;
  - b) il Giudice ha rigettato l'istanza rilevando che, nelle more, è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 190, ha introdotto il comma 4 - bis del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies, (conv. nella L. n. 356 del 1992) così estendendo alla materia dell'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011;
  - c) avverso tale decisione ha proposto appello la curatela fallimentare che ha così portato all'emissione del provvedimento oggi impugnato.
- Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il curatore della società Giardino S.r.l. per tramite del difensore, deducendo violazione di legge (artt. 322 - bis e 597 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b). Nel

ricorso si evidenzia che il Tribunale ha ritenuto di condividere la tesi secondo la quale la confisca di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 - sexies, deve essere qualificata come "confisca sanzione" con la conseguenza che il relativo istituto ha natura sostanziale e non processuale e, quindi, non potrebbe applicarsi la normativa sopravvenuta, tuttavia ha ritenuto che il dissequestro dell'immobile non poteva essere disposto stante l'immanente pericolo, in caso di vendita, di una sua (re)immissione nel circuito criminale non avendo oltretutto la curatela richiedente indicato le possibili misure finalizzate a neutralizzare detto pericolo. Secondo parte ricorrente il Tribunale non poteva affrontare tale problematica ma, una volta escluso il novum normativo doveva limitarsi ad accogliere l'istanza di dissequestro del bene. Decidendo come ha fatto il Tribunale avrebbe quindi debordato i limiti del devolutum ponendo a sostegno della propria decisione ragioni del tutto diverse da quelle addotte dal Giudice per le indagini preliminari e, quindi, determinando un vizio di legge del provvedimento impugnato.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta essere stato presentato per conto della curatela fallimentare della società Giardino S.r.l. avverso ordinanza con la quale il Tribunale di Perugia ha confermato, anche se per ragioni diverse da quelle del provvedimento impugnato, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale veniva rigettata la richiesta di dissequestro di un immobile precedentemente sottoposto a sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 - sexies.

In via del tutto preliminare si pone però la valutazione della questione se il curatore fallimentare sia legittimato a proporre impugnazione avverso provvedimento in materia di sequestro.

Con una recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno dato risposta negativa a tale quesito stabilendo che "il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19" (Cass. Sez. U, sent. n. 11170 del 25/9/2014, dep. 17/3/2015).

Ciò in quanto - hanno precisato in modo condivisibile le Sezioni Unite - il curatore fallimentare è certamente terzo rispetto al procedimento sequestro/confisca dei beni già appartenuti alla fallita società e, quindi, non può agire in rappresentanza dei creditori, come, invece, parte della giurisprudenza ha frettolosamente stabilito per opporsi al sequestro ed alla confisca, come si è illustrato.

Il curatore, come messo in evidenza dalla giurisprudenza civilistica oltre che da quella penale (vedi Sez. U, Focarelli del 2004), non può essere considerato come un soggetto privato che agisca in rappresentanza o sostituzione del fallito e/o dei singoli creditori o del comitato dei creditori, ma deve essere visto come organo che svolge una funzione pubblica ed affianca il tribunale ed il giudice delegato per il perseguimento degli interessi dinanzi indicati.

Naturalmente il principio enunciato - seppure con riguardo ad una

fattispecie normativa diversa - secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro non può che essere esteso anche con riguardo alla mancata legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento di rigetto di richiesta di dissequestro. L'assenza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre gravame nel caso in esame, determina l'inammissibilità del ricorso il che preclude il successivo esame nel merito delle questioni prospettate con il ricorso stesso. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2015.